Rifiutare le vaccinazioni obbligatorie: sanzioni per entrambi i genitori

Data 10 marzo 2011
Categoria medicina_legale

Entrambi i genitori sono responsabili delle vaccinazioni obbligatorie ai figli, quindi ne sono entrambi responsabili, anche se e' stato uno solo ad operare per sottrarsi all' obbligo (Cass. II Civ. n. 13346)

Una madre si era rifiutata di far sottoporre la figlia alle vaccinazioni obbligatorie(poliomelite, tetano, epatite B, difterite) ed era stata pertanto condannata a pagare una sanzione pecuniaria dall'Asl.
La stessa sanzione era stata irrogata verso il padre.
La sanzione per il padre era pero' stata annullata dal giudice di pace che aveva contestato l'illegittimità della duplicazione della contestazione anche al padre della bambina, nonche' lo stato di necessità sulla sussistenza di potenziali rischi della somministrazione, sui quali la ASL non avrebbe fornito alla madre informazioni idonee a tranquillizzarla.

La Corte ha pero' respinto queste argomentazioni affermato che, per quanto riguardava la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona in conseguenza delle vaccinazioni obbligatorie, questa era stata desunta assiomaticamente da "circostanze" del tutto imprecisate; né sono state indicate le informazioni, diverse e ulteriori rispetto a quelle fornite dalla Asl al genitore, che avrebbero in ipotesi potuto "tranquillizzare" circa l'assenza di rischi apprezzabili".
Circa il coinvolgimento del padre nelle decisioni prese in merito dalla madre, la Corte ha specificato che "l'obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione".

In conclusione quindi la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che entrambi i genitori sono obbligati a sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni e che saranno pertanto sanzionati entrambi qualora si sottraggano a quest'obbligo adducendo come esimente lo stato di necessita derivante dalla loro convinzione della sussistenza di un danno grave per il figlio in seguito alle vaccinazioni.
DanieleZamperini

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 20/11/2026 alle ore 22:21 | Pagina 1 di 1